

06/05/2014



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA  
GIUDICE PENALE MONOCRATICO  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

NR. 10/009409 R. G. Notizie di reato

NR. 13/000929 R. G. T.M.

Redatta scheda il

N°

Reg. Rec. Crediti

N° 1148/2014 Sentenza

Data del deposito 30/5/2014

Data irrevocabilità

N°

R. Esec.

Il TRIBUNALE di VERONA - sezione penale,  
nella persona del Giudice monocratico *dot. MAGRI LIVIA*  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

○  
residente in [redacted]  
domiciliato in VERONA-C/O AVV. [redacted] EX ART. 169 CPP  
difeso da [redacted] del foro di VERONA  
LIBERO CONTUMACE

Parti Civili: ( già costituite in data 24.9.2013 )

[redacted] to il 17/03/1943. [redacted] (VR)

Entrambe domiciliate presso lo studio del difensore avv. [redacted] del Foro di Verona

IMPUTATO

reato p. e p. dall'art. 81 cpv., 595 co. 1 e 3 c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, mediante la pubblicazione sul social network facebook, offendeva la reputazione

in particolare commentando alcune foto del matrimonio dei familiari [redacted] raffiguranti anche le persone offese con espressioni quali:

- con riferimento alla [redacted] "la regina Isabella di Inghilterra"; "la strega"; "pare una bambola di porcellana antica"; "ridicola si veste come negli anni '50 e le rughe non le vede" "mia cognata è la più ipocrita, falsa, invidiosa, pesante del mondo, si crede la regina Elisabetta, non vedi come si vestel Fa cagare dalle risate!" nonché riferendo che la Iacocagni ha abbandonato la madre sulle spalle [redacted] che aveva già un figlio piccolo;
- con riferimento [redacted] "tra le feste (alla signora [redacted] ma dopo finisce lì"; nonché, in risposta al commento "ancora si mantiene bene" scrivendo "si come il culo";

In Verona, 14.5.2010

MOTIVAZIONE

9.3.2012 Am

S... tata citata a giudizio con decreto di citazione diretta in data in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 595, comma 1 e 3, c.p., con l'accusa qui riassumibile nell'aver ripetutamente offeso la reputazione d


io mediante la pubblicazione, sul social network facebook, di una serie di commenti, riportati dettagliatamente nel capo di imputazione, riguardanti alcune fotografie relative al matrimonio dei familiari [redacted] raffiguranti anche le persone offese.

Al dibattimento, svoltosi nella contumacia dell'imputata (della quale è stata accertata all'udienza del 6 maggio 2014 la conoscenza della lingua italiana) e con la partecipazione, quali parti civili, di [redacted], sono stati escussi i testi indotti dalle parti e acquisiti documenti e, all'udienza del 6 maggio 2014, a seguito della discussione e della formulazione, ad opera delle parti, delle conclusioni in epigrafe trascritte, il processo è stato definito mediante lettura del dispositivo della sentenza, che in questa sede deve essere motivato.

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale hanno condotto all'accertamento della penale responsabilità dell'imputata limitatamente al messaggio riguardante [redacted] inoltrato il 16 maggio 2010 ore 6, mentre rispetto agli ulteriori fatti alla stessa ascritti si è ritenuto di dover addivenire ad una pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto.

Va premesso, per meglio comprendere il contesto in cui si inseriscono i fatti oggetto del processo, che, come emerso dalle deposizioni rese dai testi persone offese [redacted] e [redacted] abetta, l'odierna imputata era coniugata con [redacted], fratello della persona offesa [redacted], la quale ultima è moglie della persona offesa [redacted]. L'imputata e [redacted] hanno avuto una figlia, [redacted]. L'imputata e il marito si sono, peraltro, separati da molti anni e l'imputata vive all'estero.

Ciò posto, va osservato che i commenti effettuati dall'imputata e oggetto dell'imputazione - che risultano *per tabulas* stante la produzione, ad opera della parte civile, delle stampe relative alle pagine di facebook relative alla "conversazione" nella quale si collocano le frasi scritte dalla [redacted] rifuite nell'imputazione - riguardavano le

 1

fotografie che [redacted] aveva immesso sul proprio profilo facebook relative al matrimonio del proprio cugino [redacted] figlio delle odierne persone offese.

Passandosi, a questo punto, alla disamina delle frasi prospettate come diffamatorie dall'accusa, conviene prendere le mosse da tutti quei commenti della [redacted] diversi da quello - riportato nell'imputazione ed oggetto del messaggio inviato il 16 maggio ad ore 6 - che recita: "mia cognata è la più ipocrita, falsa, invidiosa, pesante del mondo" che, come si è già anticipato, questo giudice ha ritenuto penalmente rilevante.

Orbene, tutti i commenti diversi da quello appena trascritto del 16 maggio ore 6, sul quale si tornerà oltre, non si sono ritenuti lesivi della reputazione delle persone offese.


Si tratta, infatti, principalmente, di commenti del tutto personali della [redacted] relativi all'abbigliamento o alle caratteristiche fisiche della [redacted] o del marito [redacted], che, come tali, non appaiono in alcun modo idonei ad incrinare la reputazione di una persona, intesa come onorabilità e considerazione sociale.

Detti commenti, peraltro - pur se se chiari nel palesare un sostrato di antipatia della [redacted] per la famiglia dell'ex marito - sono evidentemente caratterizzati da toni scherzosi e ironici, non solo per i contenuti (si consideri, ad esempio, la similitudine tra la [redacted] e la Regina Elisabetta o tra la [redacted] e una bambola di porcellana antica), ma anche per la punteggiatura utilizzata, ricca di punti esclamativi e puntini di sospensione.

Emblematico, su questo punto, è l'unico commento relativo al [redacted] ricavabile dalla stampa della conversazione della quale si tratta (e l'unico, in effetti, indicato nell'imputazione rispetto alla persona offesa [redacted]), che è quello "si, come il cuu..." inserito dalla [redacted] a seguito di un altrui commento sul fatto che [redacted] si manteneva bene.

E' del tutto evidente, ad avviso di questo giudice, che una considerazione siffatta, palesemente scherzosa, non è minimamente idonea a pregiudicare la reputazione della persona del [redacted], come invece richiesto dalla fattispecie incriminatrice contestata.

Anche l'utilizzo della parola "strega" in riferimento alla cognata [redacted] - peraltro inserita in lingua spagnola ("la bruya"), una lingua non conosciuta, come precisato dalle persone offese, all'entourage della famiglia [redacted] - non può certo aver scalfito la

 2

reputazione della persona offesa Iacocagni, sia in considerazione del complessivo contesto di "presa in giro" scherzosa della quale si è detto sia perché, in ogni caso, la semplice parola "strega" usata da una parente nell'ambito di una più ampia serie di considerazioni del tutto personali su abbigliamento e caratteristiche fisiche non pare, oggettivamente, poter incidere sulla reputazione della suddetta persona offesa.

Una trattazione particolare merita il messaggio nel quale la [REDACTED], chiarendo che i commenti negativi precedenti erano riferibili solo a lei stessa e che non era il caso di prendersela con sua figlia [REDACTED], si rivolge ad "Alessandra" - persona che interviene con disappunto il 6 giugno ore 21.12 nella conversazione dissentendo rispetto ai commenti negativi della [REDACTED] stessa - spiegandole le ragioni delle sue opinioni negative sulla Iacocagni. Questo messaggio merita particolare attenzione perché, secondo quanto riferito dalle persone offese, è quello che maggiormente ha offeso [REDACTED].

In questo messaggio l'imputata (lunedì ore 0.19) ha, in sintesi, riferito ad [REDACTED] che lei stessa precisa di non conoscere, di avere le proprie buone ragioni per fare certi commenti su [REDACTED], affermando, in particolare, che la [REDACTED] aveva lasciato sua mamma nelle mani di [REDACTED] che era un uomo e aveva ancora un ragazzino da crescere <sup>ha</sup> e conclude dicendo di poter dire la sua quando vuole.

Ora, non pare, ad avviso di questo giudice, che questo messaggio possa essere considerato diffamatorio, perché le parole usate dall'imputata non sono oggettivamente offensive o volgari. Quanto, invece, ai contenuti, è indubbio che la [REDACTED] avesse il diritto di esprimere garbatamente la propria opinione su comportamenti che lei aveva ritenuto di ravvisare nella [REDACTED] nel trattare con la propria madre, tanto più che, dal messaggio del fratello della [REDACTED] e ex marito della [REDACTED] (di solidarietà nei confronti della sorella: lunedì alle 23.02), emerge che, in effetti, è stato [REDACTED] a tenere l'anziana madre presso la propria abitazione (così come è stato [REDACTED] a tenere con sé il figlio avuto con la [REDACTED]).

Potrà, dunque, certamente essere discutibile che la [REDACTED] avesse davvero "accollato" la gestione dell'anziana madre al fratello [REDACTED], ma si tratta pur sempre di un'opinione sostenibile da parte dell'imputata. E, si badi, non si può giungere a qualificare "diffamazione" ogni commento anche negativo su una persona che, con toni e parole

non di per sé volgari o offensivi, una persona intenda fare su un'altra parlando con altre persone, trattandosi, in questo caso, di libera manifestazione del proprio pensiero.

Diverso discorso va operato con riferimento al citato messaggio del 16 maggio ore 6.

Qui, infatti, la ~~data~~ attribuisce alla ~~data~~, le caratteristiche di "invidiosa", "ipocrita" e "falsa, qualità morali certamente negative di una persona, suscettibili di incrinare la reputazione ove diffuse.

E il commento in questione è stato inoltrato, si badi, non solo ad una cerchia limitata di conoscenti (il che potrebbe portare a ravvisare una libera manifestazione del pensiero per le considerazioni svolte poco sopra), ma, potenzialmente, ad una serie estesa di persone anche non direttamente conosciute dalla proponente, come dimostrato dal fatto stesso che nella conversazione intervenga, come si è visto, tale "~~data~~" che la stessa ~~data~~ scrive di non conoscere; e come dimostrato dal fatto, riferito dal ~~data~~, secondo cui parenti svizzeri della famiglia, che non avevano partecipato alla conversazione su facebook in questione ma che avevano "l'amicizia" su facebook con la nipote ~~data~~ (figlia dell'imputata), avessero potuto vedere i commenti negativi della ~~data~~.

Ebbene, la diffusione dei commenti appena indicati, attinenti a qualità morali particolarmente negative attribuite alla persona offesa, qualità ritenute riprovevoli dalla generalità dei consociati, costituisce oggettiva lesione della reputazione della persona offesa ~~data~~.

*plm*  
Sotto il profilo circostanziale, ricorre l'aggravante contestata di cui al comma 3 dell'art. 595 c.p., perché certamente scrivere su un profilo facebook ad una serie nutrita di soggetti - come comprovato dal fatto stesso che, come si è visto, la conversazione è avvenuta tra varie persone, non tutte conoscenti tra loro - significa avvalersi di un mezzo di pubblicità per la propalazione diffamatoria, ciò a maggior ragione considerato che, come riferito dal ~~data~~, nel caso di specie anche altri parenti della famiglia che non avevano <sup>nessa parte</sup> alla conversazione avevano potuto leggere i contenuti della conversazione stessa.

Non risulta, tuttavia, dimostrato che la conversazione della quale si tratta potesse essere letta, come paventato dalle persone offese (invero del tutto inesperte di social network)



da tutti coloro che avevano "l'amicizia" con ~~Carlo~~. Non è escluso, infatti, che alla conversazione potesse accedere solo una più ristretta cerchia selezionata di soggetti.

Peraltro, con specifico riferimento alla diffusione di considerazioni offensive mediante posta elettronica ad una pluralità di destinatari - situazione certamente assimilabile a quella in disamina - la giurisprudenza di legittimità non dubita in ordine alla sussistenza della suddetta aggravante (cfr. Cass. Pen., Sez. 5, *Sentenza n. 29221 del 06/04/2011: Integra il reato di diffamazione aggravato ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen. (offese recate con la stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), la diffusione delle espressioni offensive mediante il particolare e formidabile mezzo di pubblicità della posta elettronica, con lo strumento del "forward" a pluralità di destinatari*).

Non vi sono, di contro, elementi valutabili positivamente in vista del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo l'imputata mostrato la minima resipiscenza né assunto alcun comportamento collaborativo o apprezzabile, neppure processuale.


Quanto al trattamento sanzionatorio, valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p. in relazione alla finalità di cui all'art. 27 Cost., appare congrua la pena detentiva minima prevista dalla fattispecie contestata come aggravata di mesi sei di reclusione, che appare sufficiente a far comprendere all'imputata, persona incensurata, il disvalore della propria condotta.

Segue alla condanna il pagamento delle spese processuali.

Sussistono i presupposti per la sospensione condizionale della pena, per la modesta gravità del fatto, che si inserisce pur sempre in un contesto di espressioni scherzose e di manifestazione di opinioni personali legittime, e considerata l'assenza di precedenti.

Non c'è motivo, invero, di subordinare (come richiesto dalla parte civile) la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno subito dalla costituita parte civile Iacocagni, considerato proprio che il fatto accertato appare di modesta gravità e che la presente condanna, anche sospesa, appare del tutto idonea a sortire un efficace effetto deterrente nell'odierna imputata che, si ripete, non è gravata da alcun precedente.

Quanto alla domanda risarcitoria svolta dalla parte civile ~~Iacocagni~~, detta domanda è certamente fondata nell'*an debeatur* (con specifico riferimento, ovviamente, all'unico messaggio che si è valutato come diffamatorio), in quanto ~~...~~



si è vista lesa nella propria reputazione con quegli epiteti dei quali si è detto, subendo un indubbio patimento morale, come ricavabile dalla sua sofferta testimonianza.

Il danno può essere quantificato in via definitiva in euro 2.500, tenuto conto che le frasi offensive sono state propalate a persone che, almeno indirettamente, conoscevano personalmente la [redacted] e, pertanto, erano in grado di valutare autonomamente la fondatezza o infondatezza dei commenti negativi effettuati sulla sua persona dalla [redacted] e considerato, inoltre, che più persone, nella stessa conversazione su facebook, hanno preso le difese della persona offesa, smentendo le sue affermazioni: il che, evidentemente, ha sensibilmente ridimensionato la lesione della reputazione provocata da quei commenti.

L'imputata dovrà anche rifondere alla parte civile [redacted] le spese processuali, che si liquidano in dispositivo sulla base dell'attività svolta e della non particolare complessità del processo.

P.Q.M.

visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,  
dichiara [redacted] responsabile del reato ascritte limitatamente al messaggio riguardante [redacted] inoltrato il 16 maggio 2010 ore 6 e la condanna alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; pena sospesa;

visti gli artt. 538 c.p.p.

condanna l'imputata al risarcimento del danno subito dalla costituita parte civile [redacted] che si quantifica in via definitiva nella somma di euro 2500 nonché a rifondere alla predetta parte civile le spese processuali, che si liquidano nella somma di euro 2500,00 oltre accessori di legge;

visto l'art. 530 c.p.p.

assolve [redacted] dagli ulteriori fatti a lei ascritti perché il fatto non sussiste.

Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Verona, 6 maggio 2014



Il Giudice  
Dott.ssa Livia Magri